

Deliberazione della Giunta Regionale 20 giugno 2016, n. 5-3489

L. 241/90 art. 2 e L.R. 14/2014, n. 14. Individuazione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi della Direzione Affari Istituzionali ed Advocatura e conseguente revoca delle D.G.R. n. 2-416 del 2.08.2010 e D.G.R. n. 36-572 del 6.09.2010. Art. 35 D.lgs. 33/2013.

A relazione del Vicepresidente Reschigna:

L' articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" disciplina l' individuazione dei termini per la conclusione del procedimento stesso.

In tale ambito la legge 69/2009 "Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile" ha apportato importanti modifiche alla L. n. 241/90 relativamente alla riduzione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi.

Ai sensi dell'articolo 10 della medesima legge, che ha introdotto il comma 2 bis dell'art. 29 della legge 241/1990, i termini di conclusione dei procedimenti attengono ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettera m) della Costituzione.

A tal fine la pubblica amministrazione ha l'obbligo di

- garantire la partecipazione dell'interessato al procedimento amministrativo;
- individuare un responsabile del procedimento;
- concludere il procedimento entro il termine prefissato;
- assicurare l'accesso alla documentazione amministrativa;
- fissare la durata massima dei procedimenti.

Le regioni, in particolare, ai sensi dell'art. 29, comma 2-quater della legge 241/1990, nel disciplinare i procedimenti amministrativi di loro competenza, non possono stabilire garanzie inferiori a quelle assicurate ai privati dalle disposizioni attinenti ai livelli essenziali delle prestazioni, ma possono prevedere livelli ulteriori di tutela.

In attuazione delle disposizioni statali sopra citate, la Direzione Affari istituzionali ed Advocatura ha definito i termini di conclusione dei procedimenti non stabiliti in leggi, regolamenti o deliberazioni della Giunta regionale, con le D.G.R. n. 2-416 del 2.08.2010 e DGR n. 36-572 del 6.09.2010.

Successivamente, con Circolare protocollo 5371/SB0100 del 22/04/2014, è stato richiesto un censimento aggiornato dei procedimenti amministrativi afferenti le Direzioni regionali per gli adempimenti previsti dall'articolo 35 del D.lgs 33/2013 (Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi, ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati).

La Regione Piemonte, con legge regionale 14.10.2014, n. 14 (Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione), ha poi dato attuazione alla normativa statale dettando le norme sui procedimenti amministrativi di propria competenza, al fine di applicare la massima semplificazione e, nel caso della individuazione dei termini per la conclusione, di assumere ogni iniziativa idonea a ridurne la durata.

In particolare l'art. 8 della L.R. n. 14/2014, stabilisce i criteri per determinare la durata dei procedimenti amministrativi ed il termine entro il quale si devono concludere, prevedendo le conseguenze per il mancato rispetto dei medesimi anche in quanto elemento di valutazione delle prestazioni del responsabile del procedimento.

I criteri da osservare nel determinare la durata e la conclusione dei procedimenti sono finalizzati a garantirne la sollecita conclusione, a non arrecare aggravio o pregiudizio a causa di ritardi o di eccesso di adempimenti istruttori e sono stabiliti ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 241/1990, rispettivamente nella seguente durata:

- termine di 30 giorni: qualora non sia diversamente disposto da una legge, da un regolamento ovvero da una deliberazione della Giunta regionale o dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale per gli ambiti di rispettiva competenza;
- termine non superiore a 90 giorni stabilito con deliberazione della Giunta regionale o dall'ufficio di Presidenza del Consiglio regionale per gli ambiti di rispettiva competenza;
- termine non superiore a 180 giorni stabilito con deliberazione della Giunta regionale o dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale per gli ambiti di rispettiva competenza, quando sia dimostrata la complessità del procedimento ed emergano profili di sostenibilità dell'organizzazione amministrativa e di contemperamento degli interessi pubblici tutelati.

Con DGR 11.05.2015, n. 11-1409 è stata approvata la riorganizzazione complessiva delle strutture dirigenziali stabili del ruolo della Giunta regionale, con decorrenza dal 3 agosto 2015 e le declaratorie dei nuovi Settori, facendo seguito alla precedente riorganizzazione stabilita con D.G.R. n. 31-4009 dell'11/06/2012.

A seguito di tali provvedimenti, la Direzione Affari istituzionali ed avvocatura ha mutato la sua configurazione, ricomprendendo le declaratorie in materia di polizia locale, confluite nel nuovo settore denominato "Rapporti con le autonomie locali e polizia locale" ed il nuovo settore Contratti – Persone giuridiche – Espropri – Usi civici.

Con nota Prot 364 del 21 settembre 2015: "Aggiornamento della Sezione Amministrazione Trasparente ed attuazione delle misure previste dal piano Triennale di prevenzione della corruzione per gli anni 2015 – 2017", il settore Trasparenza e Anticorruzione ha richiesto alle Direzioni di aggiornare l'elenco dei procedimenti amministrativi di competenza di ciascuna struttura regionale.

Si rende quindi necessario procedere ad una nuova individuazione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione, attraverso la revoca delle precedenti deliberazioni, al fine di tener conto delle modifiche intervenute all'interno dei procedimenti amministrativi della Direzione.

Con la presente deliberazione si individuano i termini relativi alla conclusione dei procedimenti con durata non superiore a 90 giorni elencati nell'allegato A) ed i termini relativi alla conclusione dei procedimenti con durata superiore ai 90 giorni, fino ad un massimo di 180 giorni elencati nell'allegato B), entrambi costituenti parte integrante e sostanziale della medesima.

I procedimenti di cui all'allegato B sono caratterizzati da una particolare complessità pertanto prevedono, ai sensi dell'art. 8 commi 7 e 8 della L.R. 14/2014, una conclusione fino ad un massimo di 180 giorni con decorrenza dal ricevimento dell'istanza, se trattasi di procedimento ad istanza di parte, ovvero dal primo atto d'impulso o dalla data in cui si verifica il fatto che determina un obbligo a procedere, se trattasi di procedimento d'ufficio.

Di seguito sono elencati i procedimenti, richiamati nel precedente punto, che necessitano di un termine per la conclusione fino ad un massimo di 180 giorni in quanto caratterizzati da una particolare complessità che di seguito è motivata in sintesi per ciascun procedimento:

- 1) Incentivi finanziari alle forme associative.

Tale procedimento comporta l'erogazione dei contributi regionali e "regionalizzati" alle Unioni di comuni, alle Unioni montane ed alle convenzioni per la gestione associata intercomunale delle relative funzioni fondamentali. La complessità del procedimento è data dalle numerose fasi in cui si articola, prendendo l'avvio dalla determinazione dei criteri con deliberazione della Giunta regionale approvata dopo la concertazione presso la CPRAL, cui segue la Determinazione dirigenziale di approvazione del bando pubblicato nei diversi modi richiesti. La fase successiva comporta l'istruttoria delle domande di contributo le relative richieste di chiarimenti ed integrazioni. Tali fasi riguardano anche i contributi statali "regionalizzati" che comportano però una maggiore complessità dal momento che sono decisi annualmente nella sede della Conferenza Unificata dopo numerosi passaggi a livello regionale, interregionale e statale. Per le motivazioni illustrate il termine stabilito per la conclusione di tale procedimento è di 180 giorni a decorrere dalla DGR di determinazione di criteri quale "primo atto d'impulso", in quanto trattasi procedimento ad iniziativa d'ufficio.

- 2) Pagamento degli straordinari e delle maggiori attività del personale delle Prefetture, degli Uffici circoscrizionali dei Tribunali e dei Magistrati che hanno operato per consultazioni elettorali e referendarie.

Tale procedimento è collegato ad altri procedimenti di alta amministrazione in quanto sanciti da Intese interistituzionali e riguarda la normativa elettorale che comporta il rispetto di tempi e modalità tassativi e perentori. In particolare l'istruttoria delle richieste di pagamento di tali tipologie di spese richiede il coordinamento delle otto Prefetture coinvolte, di altrettanti Tribunali e della Corte D'Appello, nel caso di consultazioni sull'intero territorio regionale. Inoltre l'effettuazione dei pagamenti comporta un preventivo accordo con i Ministeri competenti circa la modalità da adottare, diversa per ciascun Ministero. Per le motivazioni illustrate il termine stabilito per la conclusione di tale procedimento è di 180 giorni a decorrere dal ricevimento dell'istanza da parte dei soggetti interessati, in quanto trattasi di procedimento ad istanza di parte.

- 3) Rimborso spese anticipate dai comuni per elezioni e referendum regionali.

Tale procedimento è collegato ad altri procedimenti di alta amministrazione e comporta diverse fasi tra le quali la predisposizione di una circolare circa le indicazioni da impartire ai comuni per identificare le spese elettorali anticipate dagli stessi ed ammesse al rimborso da parte della Regione. L'istruttoria delle richieste, trasmesse per legge entro 3 mesi a decorrere dallo svolgimento delle elezioni, richiede un riscontro puntuale delle voci di spesa da rimborsare con la necessità di richiedere chiarimenti ed integrazioni al fine di adottare gli atti conclusivi di pagamento e liquidazione. Per le motivazioni illustrate il termine stabilito per la conclusione di tale procedimento è di 120 giorni a decorrere dal ricevimento dell'istanza di rimborso da parte dei comuni corredata dalla documentazione richiesta, in quanto trattasi di procedimento ad istanza di parte.

- 4) Monitoraggio sui progetti finanziati con i fondi statali per la promozione dei comuni confinanti con le Regioni a statuto speciale.

Tale procedimento presenta una particolare complessità perché comporta valutazioni di tipo giuridico e tecnico della documentazione trasmessa dai comuni riguardante la conformità dei progetti realizzati rispetto a quanto autorizzato e finanziato da parte del competente Dipartimento per gli Affari regionali presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Tale duplice livello di valutazione richiede il coinvolgimento nel procedimento di due diverse Direzioni regionali con

l'utilizzo di funzionari esperti, rispettivamente, giuridici e tecnici. Inoltre è necessario mantenere un costante collegamento con il citato Dipartimento che ha seguito le fasi di realizzazione del progetto, affinché il monitoraggio si realizzi correttamente. A tal fine è adottata una DGR di determinazione dei criteri e modalità, cui segue l'individuazione dei funzionari incaricati da parte delle Direzioni coinvolte. L'attività di monitoraggio comporta la richiesta di chiarimenti e integrazioni ai comuni interessati e la possibilità di effettuare sopralluoghi in loco, al fine di confermare il finanziamento statale corrisposto ovvero di proporre la revoca totale o parziale. Per le motivazioni illustrate il termine stabilito per la conclusione di tale procedimento è di 180 giorni a decorrere dal ricevimento della documentazione e dei rendiconti da parte dei comuni, come stabilito con Decreto ministeriale, in quanto trattasi di procedimento ad iniziativa d'ufficio.

5) Patrocinio legale in favore di dipendenti ed amministratori

La complessità e delicatezza del procedimento è costituita dalle esigenze di verifica dei presupposti per il riconoscimento che richiede la disamina degli atti processuali nei vari gradi del giudizio per escludere prioritariamente la sussistenza di conflitti d'interesse.

Per le motivazioni illustrate, il termine stabilito per la conclusione di tale procedimento è di 120 giorni a decorrere dal ricevimento dell'istanza.

Si ritiene, pertanto, sulla base delle motivazioni riportate in premessa, di individuare i termini per la conclusione dei procedimenti amministrativi come individuati ed elencati negli allegati A) e B) facenti parte integrante e sostanziale del presente atto e revocare le DGR n. 2-416 del 2/08/2010 e n. 36-572 del 6/09/2010.

Per tutto quanto premesso e considerato;

la Giunta regionale, a voti unanimi, resi nelle forme di legge,

delibera

- di individuare i procedimenti con un termine di conclusione non superiore a 90 giorni come elencati nell'allegato A) alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
- di individuare i procedimenti caratterizzati da particolare complessità come da relativa motivazione, stabilendo un termine di conclusione non superiore a 180 giorni come elencati nell'allegato B) alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
- di revocare le DGR n. 2-416 del 2/08/2010 e n. 36-572 del 6/09/2010.

La presente deliberazione non prevede oneri a carico del bilancio regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 12/10/2010, n. 22, nonché ai sensi dell'art.35 del D.Lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'Ente, nella sezione Amministrazione Trasparente.

(omissis)

Allegato

ALLEGATO A**DIREZIONE AFFARI ISTITUZIONALI ED AVVOCATURA - PROCEDIMENTI I CUI TERMINI DI CONCLUSIONE SONO PREVISTI TRA 30 E 90 GIORNI**

TIPO DI PROCEDIMENTO	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	TERMINE DI CONCLUSIONE
1) VERIFICA AMMINISTRATIVA MODALITA' DI UTILIZZO INCENTIVI	RESPONSABILE DEL SETTORE RAPPORTI CON LE AUTONOMIE LOCALI E POLIZIA LOCALE	90 GIORNI DAL RICEVIMENTO DELLA RENDICONTAZIONE
2) INCENTIVI FINANZIARI PER LA FUSIONE DI COMUNI	RESPONSABILE DEL SETTORE RAPPORTI CON LE AUTONOMIE LOCALI E POLIZIA LOCALE	90 GIORNI DAL RICEVIMENTO DELLA PROPOSTA AGGREGATIVA
3) PAGAMENTO E RIMBORSO SPESE PER BENI E SERVIZI ORDINATI DALLE PREFETTURE IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI E DEI REFERENDUM REGIONALI	RESPONSABILE DEL SETTORE RAPPORTI CON LE AUTONOMIE LOCALI E POLIZIA LOCALE	30 GIORNI DAL RICEVIMENTO DELLA RICHIESTA DI RIMBORSO E TERMINI DI LEGGE PER PAGAMENTI FATTURE
4) RIMBORSO ALLA PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA PER GESTIONE DELEGA IN MATERIA DI RIDUZIONE DEI PREZZI DEI CARBURANTI IN TERRITORI REGIONALI DI CONFINE	RESPONSABILE DEL SETTORE RAPPORTI CON LE AUTONOMIE LOCALI E POLIZIA LOCALE	30 GIORNI DALLA PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA
5) EROGAZIONE FONDI PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI CONFERITE DALLA REGIONE AGLI ENTI LOCALI	RESPONSABILE DEL SETTORE RAPPORTI CON LE AUTONOMIE LOCALI E POLIZIA LOCALE	30 GIORNI DALLA DGR DI DETERMINAZIONE DEI CRITERI
6) EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI IN MATERIA DI POLIZIA LOCALE	RESPONSABILE DEL SETTORE RAPPORTI CON LE AUTONOMIE LOCALI E POLIZIA LOCALE	90 GIORNI DAL RICEVIMENTO DELLA RENDICONTAZIONE
7) EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DELLE VITTIME DI ATTI DI TERRORISMO O DI CRIMINALITA'	RESPONSABILE DEL SETTORE RAPPORTI CON LE AUTONOMIE LOCALI E POLIZIA LOCALE	30 GIORNI DALLA PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA
8) SPESE PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI IN MATERIA DI POLIZIA LOCALE	RESPONSABILE DEL SETTORE RAPPORTI CON LE AUTONOMIE LOCALI E POLIZIA LOCALE	30 GIORNI DAL RICEVIMENTO DELLA RENDICONTAZIONE

9) ACQUISIZIONI IN ECONOMIA SOTTO I 40.000,00 EURO PER L'ACQUISTO DI BENI E PER LE PRESTAZIONI DI SERVIZI NECESSARI ALLO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI ISTITUZIONALI IN MATERIA DI POLIZIA LOCALE E DI SICUREZZA URBANA	RESPONSABILE DEL SETTORE RAPPORTI CON LE AUTONOMIE LOCALI E POLIZIA LOCALE	30 GIORNI DAL RICEVIMENTO DELLA RENDICONTAZIONE
10) EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER PROGETTI INTEGRATI IN MATERIA DI SICUREZZA URBANA	RESPONSABILE DEL SETTORE RAPPORTI CON LE AUTONOMIE LOCALI E POLIZIA LOCALE	90 GIORNI DAL RICEVIMENTO DELLA RENDICONTAZIONE
11) EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER PROGETTI LOCALI IN MATERIA DI SICUREZZA URBANA	RESPONSABILE DEL SETTORE RAPPORTI CON LE AUTONOMIE LOCALI E POLIZIA LOCALE	90 GIORNI DAL RICEVIMENTO DELLA RENDICONTAZIONE

ALLEGATO B

DIREZIONE AFFARI ISTITUZIONALI ED AVVOCATURA - PROCEDIMENTI I CUI TERMINI DI CONCLUSIONE SONO PREVISTI TRA 90 E 180 GIORNI

TIPO DI PROCEDIMENTO	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	TERMINE DI CONCLUSIONE
1) INCENTIVI FINANZIARI ALLE FORME ASSOCIATIVE	RESPONSABILE DEL SETTORE RAPPORTI CON LE AUTONOMIE LOCALI E POLIZIA LOCALE	180 GIORNI DALLA DGR DI CRITERI
2) PAGAMENTO DEGLI STRAORDINARI E DELLE MAGGIORI ATTIVITA' DEL PERSONALE DELLE PREFETTURE, DEGLI UFFICI CIRCOSCRIZIONALI DEI TRIBUNALI E DEI MAGISTRATI CHE HANNO OPERATO PER CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDARIE	RESPONSABILE DEL SETTORE RAPPORTI CON LE AUTONOMIE LOCALI E POLIZIA LOCALE	180 GIORNI DAL RICEVIMENTO DELL'ISTANZA DA PARTE DEI SOGGETTI INTERESSATI
3) RIMBORSO SPESE ANTICIPATE DAI COMUNI PER ELEZIONI E REFERENDUM REGIONALI	RESPONSABILE DEL SETTORE RAPPORTI CON LE AUTONOMIE LOCALI E POLIZIA LOCALE	120 GIORNI DAL RICEVIMENTO DELL'ISTANZA DA PARTE DEI COMUNI INTERESSATI
4) MONITORAGGIO SUI PROGETTI FINANZIATI CON I FONDI STATALI PER LA PROMOZIONE DEI COMUNI CONFINANTI CON LE REGIONI A STATUTO SPECIALE	RESPONSABILE DEL SETTORE RAPPORTI CON LE AUTONOMIE LOCALI E POLIZIA LOCALE	180 GIORNI DAL RICEVIMENTO DEI RENDICONTI DA PARTE DEI COMUNI
5) PATROCINIO LEGALE IN FAVORE DI DIPENDENTI ED AMMINISTRATORI	RESPONSABILE DEL SETTORE AVVOCATURA	120 GIORNI DAL RICEVIMENTO DELL'ISTANZA